



U.O.C. Servizio Risorse Umane  
Enna, li 28/11/2024

## COMUNICATO AL PERSONALE DEL COMPARTO

**OGGETTO: Ammissione procedura Differenziali Economici di Professionalità (DEP) Anno 2023 – Chiarimenti sul calcolo del periodo minimo di permanenza (tre anni) nella posizione economica acquisita.**

Con riferimento al bando interno per l'attribuzione dei Differenziali Economici di Professionalità (DEP) anno 2023, pubblicato il 27/11/2024, si precisa che per quanto attiene le modalità di computo del triennio di cui all'art. 19, comma 4, lett. a) del CCNL 2019-2021 ai fini della quantificazione dei tre anni senza aver beneficiato di alcuna progressione economica si deve considerare, in conformità a quanto indicato dall'ARAN nel parere allegato CSAN 138b, la data di decorrenza dell'ultima progressione economica acquisita.

Ne consegue che sono ammessi alla procedura per l'anno 2023 i dipendenti che hanno beneficiato di una progressione economica orizzontale **in data pari o antecedente al 01/01/2020** (es. dipendente destinatario di una progressione economica il 01/01/2020 - tre anni di permanenza maturati al 31/12/2022 - può partecipare alla successiva progressione economica avente decorrenza 01/01/2023).

Il Responsabile  
U.O.S. Trattamento Economico  
Dr.ssa Angela Messina

*Angela Messina*

Il Responsabile f.f.  
U.O.C. Risorse Umane  
Dr.ssa Alessandra Falcone

*Alessandra Falcone*

**Qual è la corretta applicazione dell'art. 19, comma 4 lett. a) del CCNL comparto sanità 2019-2021, in tema di progressioni economiche all'interno delle aree al fine di indentificare i potenziali beneficiari delle stesse?**

Ai fini della quantificazione dei tre anni senza aver beneficiato di alcuna progressione economica si deve prendere in considerazione la data di decorrenza dell'ultima progressione economica acquisita: qualora ad es. un dipendente sia stato destinatario di una progressione economica l'1.01.2020, esso potrà partecipare alla successiva progressione economica avente decorrenza 1.01.2023.

Inoltre, si evidenzia che l'art. 19 comma 1 sancisce che l'attribuzione di differenziali economici e quindi la progressione economica avviene appunto all'interno di ciascuna area *"al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dal dipendente nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell'area"*.

Pertanto, il requisito di non aver beneficiato di "alcuna progressione economica" dovrà essere verificato nell'ambito dell'Area di appartenenza e quindi dell'Area per la quale si partecipa alla procedura selettiva. Si dovrà comunque tenere conto anche delle progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione nell'ambito della categoria corrispondente all'attuale area nonché delle progressioni economiche conseguite, nell'ambito della medesima area o di area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità.

Ne consegue che il lavoratore neo-assunto o quello che effettua una progressione verticale dovrà attendere 3 anni prima di poter partecipare ad una procedura di progressione economica.